

REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	Presidente
Consigliere	Luca Fazio	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Referendario	Rossana De Corato	
Referendario	Cosmo Sciancalepore	Relatore
Referendario	Carmelina Adesso	

a seguito della camera di consiglio del 19 febbraio 2015, ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n.4022 del 6 febbraio 2015, formulata dal Sindaco del Comune di Triggiano (BA), pervenuta in data 9 febbraio 2015 (prot. n.537).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista l'ordinanza presidenziale n.9/2015 con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

Con la nota indicata, il Sindaco del Comune di Triggiano (BA) ha posto un quesito in ordine alla interpretazione dell'art.9, co.2-bis, del D.L. n.78/2010, con particolare riferimento alla riduzione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale in

presenza di riduzione del personale in servizio. Nella richiesta di parere viene segnalata una divergenza tra l'orientamento interpretativo seguito dalla Ragioneria Generale dello Stato e l'orientamento espresso da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'ente chiede se è legittimo ricalcolare la riduzione del fondo 2014, da consolidare nel fondo 2015 e successivi, secondo il metodo della effettiva permanenza in servizio, contrariamente a quanto fatto negli anni 2011/2014.

DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva.

L'art.7, co.8, della legge n.131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ...*". Riguardo a tale aspetto, la Sezione ritiene non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento, sin qui seguito, secondo il quale la mancanza di detto organo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non operante, non può precludere l'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli enti locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more dell'operatività del Consiglio delle autonomie locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune, è il Sindaco ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000.

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame, proviene dal Sindaco del Comune di Triggiano (BA) e, pertanto, deve ritenersi ammissibile sul piano soggettivo.

2. Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento all'ammissibilità del quesito, sottoposto all'attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

L'art.7, co.8, della legge 131/2003 "*conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica*" (deliberazione delle SS.RR n.54/CONTR/2010). Per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare, inoltre, ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili sul piano oggettivo le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da

determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Tanto premesso, la descritta richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Triggiano (BA) risulta oggettivamente ammissibile (Corte dei conti n.5/AUT/2006 e n.54/CONTR/2010). Trattasi, infatti, di richiesta rientrante nell'ambito della contabilità pubblica, avente carattere generale e non riguardante un fatto gestionale specifico o un provvedimento già adottato.

3. Merito.

L'art.9, co.2-*bis*, del D.L. n.78/2010, inserito in sede di conversione dalla legge n.122/2010, espressamente volto al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e applicabile anche nei confronti degli enti locali, dopo la modifica prevista dall'art.1, co.456, della legge n.147/2013, dispone che, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Questa Sezione ha avuto modo, recentemente (deliberazione n.53/2015/PAR), di pronunciarsi sulla interpretazione della norma indicata. In tale occasione, in linea con un ormai consolidato orientamento della Corte dei conti (deliberazioni SS.RR. n.51/CONTR/2011 e n.56/CONTR/2011 e deliberazioni n.2/SEZAUT/2013 e n.26/SEZAUT/2013), è stato confermato che la disciplina in esame si inserisce nel quadro delle disposizioni volte al contenimento della spesa per il personale aventi natura cogente ed inderogabile e che tale norma è da considerare di stretta interpretazione. Per il periodo a partire dall'1 gennaio 2015, è stato chiarito che gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015. Tali decurtazioni diventano permanenti e non possono essere più recuperate.

Sulle modalità di quantificazione, per il periodo 2011-2014, della riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, da tempo, si fronteggiano due diverse interpretazioni che, nella loro pratica applicazione, possono condurre a risultati abbastanza diversi. Sintetizzando, secondo un primo orientamento (seguito dalla Ragioneria generale dello Stato nelle circolari n.12/2011 e n.16/2012), la riduzione deve essere effettuata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio dell'anno 2010. Considerato che, secondo tale orientamento, il valore medio è rappresentato dalla media

aritmetica dei presenti al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, la variazione percentuale tra le due medie rappresenta la misura della riduzione da operare sul fondo. Questo orientamento ha trovato spazio anche presso la Corte dei conti (Sez. controllo Liguria n.84/2013/PAR). A tale interpretazione, si contrappone quanto espresso prevalentemente, in funzione consultiva, dalla Corte dei conti, secondo cui la decurtazione deve essere effettuata considerando il periodo di effettiva presenza in organico del personale. A quest'ultima interpretazione ha, in passato, aderito anche questa Sezione (deliberazione n.87/2014/PAR). Per completezza, si segnala che è stata espressa anche l'opinione che le due diverse interpretazioni sono entrambe percorribili (es. Sez. controllo Lombardia n.116/2014/PAR).

Ciò premesso, considerato che non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento già espresso nella deliberazione n.87/2014/PAR in materia di modalità di quantificazione della riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata applicabile fino al 31 dicembre 2014, questa Sezione ritiene legittimo procedere a ricalcolare la riduzione prevista dall'art.9, co.2-*bis*, del D.L. n.78/2010, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, considerando non il valore medio dei presenti ma il periodo di effettiva presenza in organico del personale interessato. Gli importi da decurtare per il periodo 2011-2014, ivi compresa la decurtazione per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio calcolata secondo il metodo della effettiva permanenza in servizio, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015. Si precisa che tali decurtazioni diventano permanenti e non possono essere più recuperate (Sez. controllo Puglia n.53/2015/PAR).

P. Q. M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Triggiano (BA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2015.

Il Magistrato relatore

F.to Dott. Cosmo Sciancalepore

Il Presidente

F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 19/02/2015

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo